

# LA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE EDILE:

DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE  
E DEMOLIZIONE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE  
PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Brescia, 8 marzo 2014



*Servizio Ambientale  
rag. Enrico Massardi*

COLLEGIO  
COSTRUTTORI  
EDILI DI BRESCIA E  
PROVINCIA

**ANCE** BRESCIA

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## IL CANTIERE EDILE

Nell'attività edilizia i rifiuti che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:

**i materiali da scavo**  
(codice europeo rifiuto CER 170504 di cui all'allegato "D" alla parte IV del DLgs 152-06)

**i materiali misti da costruzione e demolizione**  
(codice europeo rifiuto CER 170904)

**i materiali bituminosi ("fresato")**  
(codice europeo rifiuto CER 170302)




3

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)



LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI DA  
COSTRUZIONE  
E DEMOLIZIONE  
(17.09.04)



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## DEFINIZIONI

(Art. 183)

**D.LGS. 3-4-2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

**PARTE PRIMA:** DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

**PARTE SECONDA :** PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

**PARTE TERZA:** NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

**PARTE QUARTA: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

**PARTE QUINTA:** NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

**PARTE SESTA:** NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
**www.ancebrescia.it**

**ART. 183 - (Definizioni)**

troviamo la definizione di:

rifiuto (a),

produttore (f),

detentore (h),

gestione (n),

raccolta (o),

trattamento (s),

riutilizzo (r),

recupero (t),

riciclaggio (u),

smaltimento (z)

stoccaggio, deposito preliminare e messa in riserva (aa),

deposito temporaneo (bb),

sottoprodotto (qq),

...



ART. 184 - (Classificazione) - *Rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi)*

ART. 184 bis\_- (Sottoprodotto)

ART. 184 ter\_- (Cessazione della qualifica di rifiuto)

ART. 185, comma 1, lett. c\_- (Esclusione) - Terre inquinate

ART. 186 - (Terre e rocce da scavo)

ART. 188\_- (Responsabilità)

ART. 188 bis e 188 ter\_- (Sistri)

ART. 189 - (Catasto dei rifiuti) - Denuncia *MUD*

ART. 190 - (Registri di carico e scarico)

ART. 193 - (Trasporto dei rifiuti)

ART. 208 - (Autorizzazioni ed iscrizioni)



## Collegio Costruttori - Ance Brescia

[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

ART. 212 - (Albo nazionale gestori ambientali)

ART. 214 e 216\_- (Procedure semplificate)

ART. 230 - (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

ART. 239 - (Bonifiche siti contaminati)

ART. 255 - (Sanzioni) Abbandono

ART. 256 - (Sanzioni) Attività non autorizzate

ART. 258 - (Sanzioni) Registro carico e scarico/F.I.R.

ART. 260 bis - (Sanzioni) Sistri

ART. 266, c.4° - (Disposizioni finali) - rifiuti da attività di manutenzione



## DEFINIZIONI (Art. 183)

■ **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. a)

■ **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. b)

■ **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. f)

■ **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. h)

## Collegio Costruttori - Ance Brescia [www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

■ **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. n)

■ **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. s)

■ **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. r)

■ **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. t)

■ **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (*D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. u*)

■ **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;  
(*D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. z*)

■ **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di **mesa in riserva di rifiuti** di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta (*D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett.aa*)

## Collegio Costruttori - Ance Brescia

[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

■ **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti... devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
  - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
  - In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose ...

(*D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett.bb*)

■ **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. qq)

#### **Sottoprodotto**

(D.Lgs. 152/06, art. 184-bis)

È un **sottoprodotto** e non un rifiuto... qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

## Collegio Costruttori - Ance Brescia

[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

#### **Cessazione della qualifica di rifiuto**

(D.Lgs. 152/06, art. 184-ter)

Un rifiuto **cessa di essere tale**, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

# LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

## LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 1).

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); (Nota: problema dei magazzini edili)
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

...



**Sono rifiuti speciali**

(D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3)

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

**b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;**

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**I rifiuti da costruzione e demolizione  
sono rifiuti speciali o urbani ?**

**sono sempre rifiuti speciali**

*Articolo 184, c. 3, lettera b): sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186...*



**Non possono essere assimilati  
ai rifiuti urbani**

# ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER

21

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Quali sono i rifiuti potenzialmente prodotti nei i cantieri?

- I rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, aventi **codici CER 17**.

- I rifiuti, aventi **codici CER diversi** dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, i rifiuti da imballaggi 15.01.06).



**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**

<b>17 01</b>	<b>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
<b>17 02</b>	<b>Legno, vetro e plastica</b>
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
<b>17 03</b>	<b>Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

<b>17 04</b>	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>	<b>17 06</b>	<b>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 04 02	Alluminio	17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 04 03	Piombo	17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 04 04	Zinco	17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
17 04 05	Ferro e acciaio	<b>17 08</b>	<b>Materiali da costruzione a base di gesso</b>
17 04 06	Stagno	17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contenenti da sostanze pericolose
17 04 07	Metalli misti	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	<b>17 09</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>
17 04 10*	Cori, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 04 11	Cori, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 09 02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimenti a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
<b>17 05</b>	<b>Terra (compreso il terreno proveniente da altri contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>	17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17 05 03	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose		
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05		
17 05 07*	Petrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		
17 05 08	Petrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		

## Collegio Costruttori - Ance Brescia www.ancebrescia.it

Gli **altri rifiuti** che possono essere prodotti nei cantieri edili sono:

03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone (e relative sottovoci)
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (e relative sottovoci)
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica (e relative sottovoci)
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) (e relative sottovoci)
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) e relative sottovoci
16	Rifiuti non specificati altrimenti (e relative sottovoci)
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (e relative sottovoci)

## LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

(Art. 188)

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

L'art. 188 dice che il produttore conserva  
la responsabilità per l'intera catena di trattamento ...

**La responsabilità** del produttore per il corretto recupero  
o smaltimento dei rifiuti **è esclusa**:

In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati,

**a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario  
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario**

entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al  
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine  
abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della  
mancata ricezione del formulario (sei mesi per le spedizioni  
transfrontaliere - comunicazione alla Regione)

Sentenza 29727/13 Corte di cassazione

**"Il produttore** dei rifiuti **ha il dovere di verificare** che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere quella specifica tipologia di rifiuti, a nulla rilevando la mera convenienza economica della transazione.

In difetto, il produttore dei rifiuti viene meno al dovere di informazione puntuale che gli compete per la sua attività professionale.

Se l'autorizzazione è relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, quelli consegnati sono gestiti in modo abusivo".

...

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**IL DEPOSITO TEMPORANEO  
DEI RIFIUTI**

### DEPOSITO TEMPORANEO

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere depositati nel rispetto delle specifiche norme tecniche;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

ATTENZIONE: Anche se le quantità di rifiuti in deposito temporaneo sono minime (ad esempio un solo litro di olio esausto) le stesse devono essere avviate a recupero o smaltimento al più tardi entro un anno dalla produzione del rifiuto.

NOTA: unica eccezione all'ubicazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione è costituita dai rifiuti prodotti da attività di manutenzione per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 230 e 266, comma 4, del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.



I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati in appositi contenitori etichettati.



Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica, ecc.) è bene siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

deposito corretto



deposito fuori norma



## Un caso particolare: le attività di manutenzione

### Collegio Costruttori - Ance Brescia www.ancebrescia.it

#### Le attività di manutenzione

##### Un caso particolare: le attività di manutenzione ...

Spett.le Sportello Informativo Rifiuti della  
Provincia di Brescia  
Via Milano, 13 Brescia

Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione pubblici servizi - quesito

Con riferimento agli interventi di manutenzione e riparazione delle reti di pubblica utilità (acqua, gas, telerscaldamento ...) che si rendono necessari a seguito di guasti e/o rotture improvvise, si chiede un parere in merito alla procedura che viene suggerita alle imprese associate dallo scrivente Collegio Costruttori.

Si precisa che detti interventi vengono effettuati dalle imprese in base a contratti stipulati con il gestore dei pubblici servizi.

In base alle clausole contrattuali l'impresa deve garantire la reperibilità 24 ore su 24, in qualsiasi giorno della settimana, anche festivo, ed effettuare la riparazione entro un tempo molto breve (generalmente due ore) dalla segnalazione che il gestore effettua mediante un ordine di servizio.

L'intervento di manutenzione e/o riparazione del servizio viene eseguito in tempi molto brevi e genera piccoli quantitativi di rifiuti speciali derivanti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto.

Il materiale scavato è composto dalla terra e dalla ghiaia della massicciata stradale e viene classificato generalmente come rifiuto speciale col codice europeo dei rifiuti "CER" numero 170904 (materiali misti da costruzione e demolizione).

Nei casi in cui non sia possibile applicare la normale procedura prevista dal Codice dell'ambiente, in quanto gli interventi vengono effettuati dopo il normale orario di lavoro, spesso di notte o in giorni o periodi festivi come il mese di agosto, periodi nei quali le pubbliche discariche sono chiuse, si rende necessario adottare la speciale procedura prevista dall'art. 266 del Codice dell'ambiente per i lavori di manutenzione in base alla quale "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

In particolare si suggerisce alle imprese:

- 1) di compilare un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per spostare il materiale scavato dal luogo in cui è stata effettuata la manutenzione e/o

riparazione fino alla sede o al magazzino della stessa che, come precisato dall'art. 266, comma 4, è considerata agli effetti di legge il "luogo di produzione" del rifiuto. Nelle annotazioni del formulario viene specificato che il rifiuto proviene da attività di manutenzione ed è trasportato presso la sede o il magazzino dell'impresa ai sensi dell'art. 266, comma 4, D.Lgs. 152/2006. La compilazione di questo formulario pur non essendo prevista dalla legge viene consigliata al solo fine di evitare eventuali sanzioni nel caso di controlli durante il trasporto dei rifiuti.

- 2) di depositare temporaneamente il rifiuto presso la sede o il magazzino dell'impresa in attesa di smaltirlo nelle pubbliche discariche entro i termini previsti dalla legge;
- 3) di compilare il formulario per il trasporto da magazzino a discarica ricordando che la quarta copia dovrà essere firmata dalla discarica presso la quale avverrà lo smaltimento del rifiuto.

La procedura che il Collegio Costruttori suggerisce non ha preso in considerazione le disposizioni previste dall'art. 230 del Codice dell'ambiente per i "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture".

Ciò in quanto negli interventi sopra illustrati non è possibile far coincidere il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ... ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Si precisa infatti che:

- 1) non essendoci una sede del cantiere, il luogo di produzione non può coincidere con la stessa;
- 2) il gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dall'intervento di manutenzione e/o riparazione non consente l'accesso alla propria sede locale;
- 3) il materiale prodotto a seguito degli scavi è classificato rifiuto fin dalla sua origine e, pertanto, non necessita di nessuna valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.

**Le attività di manutenzione**



230, l'attività di manutenzione svolta in cantiere con la sede del cantiere, ha un carattere permittivo non a definitiva la gestione dei rifiuti da manutenzione di infrastrutture, con particolare riferimento agli sfalci sul deposito temporaneo a cura tecnica del soggetto di cantiere o scario.

Si ritiene di poter inoltre affermare che il luogo di concentrazione dei rifiuti di cui all'art. 230 può anche costituire, di fatto, con la sede dell'impresa che effettua la manutenzione (firma costruttore il ruolo assegnato al genere dell'infrastruttura, cui sottopone la valutazione tecnica prevista al comma 2) e che, nel caso in cui non esistano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 230 (come nel caso delle piccole manutenzioni/operazioni descritte nel quesito) è applicabile la norma di cui all'art. 266.4 (legge alla quale l'art. 230 sembra porre la norma derogatoria, come illustrata la disposizione della possibilità di individuare, quale luogo di produzione di questi particolari rifiuti, il cantiere, ovvero quel luogo della loro effettiva produzione che all'art. 266.4 viene appunto stabilito dalla sede o domicilio del manutentore), fermo restando che il trasferimento dei rifiuti alla sede dell'impresa di manutenzione comporta il formidato, anche che sia ancora nella diposita in mano a chi, quindi, debba essere applicata la regola generale di cui all'art. 190 del Testo Unico Ambientale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE  
DELL'AREA AMBIENTE  
(s.p.a.) (D. 11/11/2011)

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

**Le attività di manutenzione**

**Casi particolari: le attività di manutenzione**

**Art. 266 - (Disposizioni finali)**


*(omissis)*

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. *(omissis)*

DLgs n.152/06, Art. 266, comma 4







Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

**GLI ADEMPIMENTI  
AMMINISTRATIVI**

## Principali adempimenti amministrativi nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione



**MUD**  
Modello Unico  
di Dichiarazione  
Ambientale

- Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Formulario di identificazione
- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## Registro di carico e scarico dei rifiuti

L'**impresa edile** che produce rifiuti è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi.



I rifiuti non pericolosi che derivano da attività di demolizione e costruzione non devono essere annotati sul registro di carico e scarico.

(Artt. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006)

**Tempistica delle annotazioni**

Produttori:  
10 giorni lavorativi

Nota: Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (GU n.212 del 11/9/98)

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### REGISTRI DI CARICO E SCARICO (Art. 190)

I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione ...

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

I registri, integrati con i relativi formulari di identificazione, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

**REGISTRI CARICO/SCARICO**  
**D.M. 148/98**

Allegato A:

- Frontespizio
- Fac-simile dal modello
- Fac-simile registrazione



c) alla voce “**tipo attività**” (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli all. B e C al D. lgs. n. 152/2006, e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto (separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.).

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO  
DI CARICO E SCARICO

3. TIPO DI ATTIVITÀ .....

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

d) Alla voce “**registrazione**”: la data ed il numero della prima e dell’ultima registrazione

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO  
DI CARICO E SCARICO

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

**PRIMA COLONNA**

deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) —————

alla quale si riferisce la registrazione

con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa

in caso di scarico [solo per lo scarico ?] devono, inoltre, essere indicati

- il numero del formulario,
- la data di effettuazione del trasporto
- e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce

**Formulario**

Scarico

Carico

del .....

n. ....

Formulario n. ....

del .....

Rif. operazioni di carico n. ....

.....

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

**SECONDA COLONNA**

devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- codice del rifiuto
- descrizione del rifiuto
- stato fisico del rifiuto
- classi di pericolo proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
- destinazione del rifiuto (se la registrazione si riferisce allo scarico)

**Caratteristiche del rifiuto:**

a) CER .....

b) Descrizione .....

.....

c) Stato fisico .....

d) Classi di pericolosità .....

.....

e) Rifiuto destinato a

( ) smaltimento cod. ....

( ) recupero cod. ....

**TERZA COLONNA**

devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti

- prodotti all'interno dell'unità locale o
- presi in carico
  - in chili

oppure

- in litri

oppure

- in metri cubi

nelle istruzioni si legge:  
«in Kg o in litri o in metri cubi»  
nel formulario la quantità deve essere indicata in «Kg o litri»

Quantità:	
Kg .....	
Litri .....	
Metri cubi .....	

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

**QUARTA COLONNA**

deve essere indicato:

- il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per attività di manutenzione di reti e utenze diffuse – art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 22/97)
- l'eventuale intermediario o commerciante

<b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:</b> ..... ..... .....
<b>Intermediario/Commerciante</b>
Denominazione .....
Sede .....
C.F.: .....
Iscrizione Albo N. ....

## IL TRASPORTO DEI RIFIUTI



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato:

- direttamente dal produttore con mezzi propri
- da terzi autorizzati

Nel primo caso (come vedremo più in dettaglio) è necessario che l'impresa richieda l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella sezione speciale.

Nel caso in cui il trasporto sia affidato ad un terzo l'impresa dovrà sempre verificare che il trasportatore possieda le necessarie iscrizioni. In particolare, il produttore dovrà verificare se il trasportatore è iscritto all'Albo:

- nella Categoria 4, per il trasporto di rifiuti non pericolosi o
- nella categoria 5, per il trasporto di rifiuti pericolosi.

### Trasporto rifiuti "in conto proprio"

Come detto, l'impresa può trasportare i propri rifiuti a condizione che sia iscritta all'Albo Gestori Ambientali.

Sono obbligati ad iscriversi all'Albo Gestori, per il trasporto dei propri rifiuti:

- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 Kg o litri giorno dei propri rifiuti pericolosi

... a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**L'ALBO GESTORI AMBIENTALI**

L'Art. 212, comma 5 del Codice elenca i **soggetti** che hanno l'**obbligo di iscriversi** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Fra di essi vi sono:

- le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi
- le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità dei terzi

L'iscrizione deve essere **rinnovata ogni cinque anni** e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### Il trasporto dei propri rifiuti

Le imprese edili che trasportano i propri rifiuti si devono iscrivere all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "**trasportatori dei propri rifiuti**" (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006).

Si devono iscrivere in questa categoria i produttori di rifiuti non pericolosi, nonché i produttori di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 litri al giorno.

L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata ogni 10 anni.

Le attività che hanno l'obbligo di iscrizione ai sensi del Codice Ambiente sono state inserite in categorie dal DM 406/1998.

Le categorie identificano l'attività che si intende prendere in considerazione, mentre

la classe viene stabilita in base alle dimensioni dell'attività stessa

(della popolazione servita per la categoria 1, delle tonnellate annue di rifiuti trattati, per le categorie da 2 a 8 e dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili per le categorie 9 e 10).

ELENCO DELLE CATEGORIE DELL'ALBO	
Categoria 1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
Categoria 2	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
Categoria 3	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
Categoria 4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
Categoria 5	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Categoria 6	Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Categoria 6 A	La gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato
Categoria 6 B	La gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
Categoria 6 C	La gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti
Categoria 6 D	La gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati
Categoria 6 E	La gestione di impianti di discarica per inerti
Categoria 6 F	La gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

Categoria 6 G	La gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Categoria 6 H	La gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
Categoria 7	Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Categoria 8	Intermediazione e commercio di rifiuti
Categoria 9	Bonifica di siti
Categoria 10	Bonifica di siti e beni contenenti amianto

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
NR. MI28770

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**

## IL FORMULARIO DEI RIFIUTI (F.I.R.)



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### Il formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) (Art.193)

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

Il formulario, vidimato, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite:

- una dal destinatario (discarica/impianto di recupero)
- due dal trasportatore (restano al produttore nel caso di trasporto in c/proprio), che, nel caso di trasporto affidato ad un terzo, provvede entro tre mesi a trasmetterne
- una al produttore

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario, si applica il D.M. 145/98.

Per quanto attiene alla numerazione e vidimazione, i formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici

- dell'Agenzia delle Entrate o
- dalle Camere di Commercio e

devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

**Nota:** Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (GU n.212 del 11/9/98)

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE**  
**D.M.145/98**

- Frontespizio (allegato A)
- Fac-simile del modello (allegato B)
- Fac-simile di compilazione



**ALLEGATO A**

**Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo**

Ditta \_\_\_\_\_

Residenza o domicilio \_\_\_\_\_  
Comune via n.

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Ubicazione dell'esercizio \_\_\_\_\_  
Comune via n.

Formulario dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO**  
(D. L. n. 22 del 5 febbraio 97 art. 15)

Serie e Numero: \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

Numero registro: \_\_\_\_\_

[1] **Produttore/Detentore:** \_\_\_\_\_  
 unità locale: \_\_\_\_\_  
 C. fisc: \_\_\_\_\_ N. Aut/Albo: \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

[2] **Destinatario:** \_\_\_\_\_  
 luogo di destinazione: \_\_\_\_\_  
 C. fisc: \_\_\_\_\_ N. Aut/Albo: \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

[3] **Trasportatore del rifiuto:** \_\_\_\_\_  
 C. fisc: \_\_\_\_\_ N. Aut/Albo: \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_  
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di \_\_\_\_\_  
 Annotazioni: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

[4] **Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Codice Europeo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Stato fisico: \_\_\_\_\_

Caratteristiche del pericolo: \_\_\_\_\_

N. Colli/contentori: \_\_\_\_\_

[1] [2] [3] [4]

[5] Rifiuto destinato a: \_\_\_\_\_ (recupero/smaltimento)  
 Caratteristiche chimico-fisiche: \_\_\_\_\_

[6] Quantità: (-) kg o litri P. Tara: \_\_\_\_\_  
 (-) Peso da verificarsi a destino lordo: \_\_\_\_\_

[7] Percorso (se diverso dal più breve): \_\_\_\_\_

[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR[SI] [NO]  
 RID \_\_\_\_\_

[9] Firme: PRODUTTORE/DELENTORE:\* FIRMA DEL \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL TRASPORTATORE:\* \_\_\_\_\_

[10] Cognome e nome conducente: \_\_\_\_\_ Targa automezzo: \_\_\_\_\_  
 Targa rimorchio: \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data/ora inizio trasporto: \_\_\_\_\_

[11] -Riservato al destinatario -  
 Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero  
 (-) accettato per la seguente quantità (kg o litri): \_\_\_\_\_  
 (-) respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ FIRMA DEL DESTINATARIO:\* \_\_\_\_\_

## Collegio Costruttori - Ance Brescia

[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

D1	Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2	Tattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suolo)
D3	Iniezione in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cunicoli salini o faglie geologiche naturali)
D4	Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5	Messa in discarica separatamente attestata (ad esempio sistemazione in diversi stadi separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente marino eccetto l'immersione
D7	Immersione, compreso il seppellimento, nel sottosuolo marino
D8	Tattamento biologico non specifico altrove nel presente allegato, che sia originato a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9	Tattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10	Incenerimento a terra
D11	Incenerimento in mare
D12	Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (eccettuato il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

**OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B, alla parte IV)**

R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2	Rigenerazione/recupero di solventi
R3	Reciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compresi le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4	Reciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5	Reciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9	Rigenerazione o altri impieghi degli oli
R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
R14	Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

### Operazioni di recupero Allegato C, alla parte IV)

La Tabella elenca le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.

I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente.



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

### i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali.

*Articolo 184, c. 3, lettera b): sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 ...*



Cosa deve fare il produttore?

Quali sono gli obblighi e le responsabilità previsti dalla legge?

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I rifiuti da costruzione e demolizione non possono mai essere riutilizzati all'interno del cantiere

Il produttore dei rifiuti è responsabile (anche penalmente) del corretto recupero o smaltimento del rifiuto che può avvenire attraverso:

- il conferimento del materiale ad un impianto autorizzato di recupero
- il conferimento del materiale ad un impianto autorizzato allo smaltimento (discarica)



## **Recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione**

I rifiuti da costruzione e demolizione possono essere recuperati in impianti autorizzati

- Ai sensi degli articoli 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006 **(procedura ordinaria)**
- Ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 **(procedura semplificata)**

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
**www.ancebrescia.it**

### **ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero**

Sul sito della Provincia di Brescia è possibile ricercare gli impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti.

La ricerca è consentita sia per comune di localizzazione dell'impianto che per codice rifiuto che deve essere smaltito o recuperato.

#### **Impianti autorizzati in procedura semplificata**

[http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/ps\\_ricerca\\_ditte\\_start.php](http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/ps_ricerca_ditte_start.php)

#### **Impianti autorizzati in procedura ordinaria**

[http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/po\\_ricerca\\_ditte\\_start.php](http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/po_ricerca_ditte_start.php)

## ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

**Provincia di Brescia**  
Database archivio impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti

Ricerca ditte - procedura semplificata

Nel comune di:

**Rifiuti dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/98**

Categoria:

Tipologia:

Codice CER:

Trova ditte

**Rifiuti dell'Allegato 2 del D.M. 05/02/98**

Categoria:

Codice CER:

Trova ditte

**Rifiuti pericolosi dell'Allegato 1 del D.M. 12/08/2002 n. 551**

Categoria:

Tipologia:

Codice CER:

Trova ditte

Torna indietro  
Si consiglia l'utilizzo di Microsoft Explorer 6.0 o superiore

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

**Provincia di Brescia**  
Database archivio impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti

Ricerca ditte - procedura ordinaria

Nel comune di:

Codice CER:  Trova

Impianto:  Trova

<input type="checkbox"/> R1	<input type="checkbox"/> R2	<input type="checkbox"/> R3	<input type="checkbox"/> R4	<input type="checkbox"/> R5	<input type="checkbox"/> R6	<input type="checkbox"/> R7	<input type="checkbox"/> R8
<input type="checkbox"/> R9	<input type="checkbox"/> R10	<input type="checkbox"/> R11	<input type="checkbox"/> R12	<input type="checkbox"/> R13			
<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> D2	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> D4	<input type="checkbox"/> D5	<input type="checkbox"/> D6	<input type="checkbox"/> D7	<input type="checkbox"/> D8
<input type="checkbox"/> D9	<input type="checkbox"/> D10	<input type="checkbox"/> D11	<input type="checkbox"/> D12	<input type="checkbox"/> D13	<input type="checkbox"/> D14	<input type="checkbox"/> D15	

Trova ditte

Torna indietro  
Si consiglia l'utilizzo di Microsoft Explorer 6.0 o superiore

## verifica delle autorizzazioni

Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è possibile, invece, ricercare le ditte iscritte nelle diverse sezioni.  
[www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx](http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx)

The screenshot shows the website interface for the Albo Nazionale Gestori Ambientali. At the top, there are logos for the Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and the Albo Nazionale Gestori Ambientali. Below the logos, there are navigation tabs: "HOME", "Elenco iscritti", "Funzioni e competenze", "Iscrizione", and "Normative". A search bar is present with the text "Elenco iscritti". Below the search bar, there are tabs for "Sezione e Provincia", "Ragione sociale", "Categoria", "Codice Rifiuto", and "Tipologia". The "Sezione e Provincia" tab is active, showing a search form with "Sezione" set to "Lombardia" and "Provincia" set to "Tutte". There is a checkbox for "Includi ditte come proprio art. 212 c. 8" and a "Cerca" button. The results are shown as "Risultati per pagina".

## Collegio Costruttori - Ance Brescia [www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

The screenshot shows the search results for authorized companies. The search criteria are "Sezione: Lombardia" and "Provincia: Tutte". The results are displayed in a table with columns: "Categoria", "Spa (società)", "Classe", "Data scadenza", and "Sotto categoria".

Numero locazione: ME/  
 SOCIETA' PER AZIONI

Collegio Costruttori - Ance Brescia

Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi avviati al recupero  
 Bonifica siti  
 Trasporto propri rifiuti (art. 212, c. 8)

Categoria	Spa (società)	Classe	Data scadenza	Sotto categoria
2	Semplicità	B	18/10/2012	
3	Ordinaria	B	28/04/2015	
scp	Semplicità	-	nessuna	

Tipologia	Descrizione	Esempio cod
04.04	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, e combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dei successivi trattamenti di affinazione delle stesse	10.02.01 10.02.02 10.09.03
07.01	latanzi, tronconi, conglomerati di cemento armato e non, comprese traversi e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telemache ad elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10.15.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04 20.03.01
07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	01.02.99 01.04.08 01.04.10 01.04.13

07.02	refruti di rocce da cave autorizzate	01.03.99 01.04.09 01.04.10 01.04.13
07.06	congglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17.03.02 20.03.01
12.03	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	01.04.10 01.04.13
12.04	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	01.04.10 01.04.13
13.01	cenere dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da coccombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali,	10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.15 10.01.17
CER trasportati dalla ditta in regime ordinario		
nessun cer		

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## SANZIONI



### Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

#### SANZIONI (art. 258)

Omessa tenuta del registro rifiuti non pericolosi:  
 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500

Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi:  
 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000  
 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno  
 dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica  
 di amministratore.

#### Imprese che occupano meno di 15 unità lavorative

Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi:  
 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200  
 Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi:  
 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400

Nota: pagamento in misura ridotta ex art.16, Legge n.689/81



## Collegio Costruttori - Ance Brescia www.ancebrescia.it

### Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

#### Sanzioni (Art.258)

#### Omessa compilazione o formulario con dati incompleti o inesatti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300.  
 In caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui  
 all'articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni).

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati  
 riportati consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, è  
 prevista una sanzione amministrativa pecuniaria  
 da € 260 a € 1.550.

La stessa sanzione si applica in caso di  
 mancata conservazione dei formulari.

Nota: pagamento in misura ridotta ex art.16, Legge n.689/81



## Il deposito temporaneo dei rifiuti

### Sanzioni

Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.a ) e c.2)

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.b) e c.2)

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000



Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

## Il deposito temporaneo dei rifiuti

### Sanzioni

Il trasporto di propri rifiuti senza aver effettuato la richiesta di iscrizione all'Albo costituisce attività di gestione di rifiuti non autorizzata sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 152/2006,

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



## MATERIALI DA SCAVO

- LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO A SEGUITO DELLE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### Terre e rocce da scavo sono rifiuti

L'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (Classificazione) annovera tra i rifiuti speciali

“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” (Sottoprodotti)



... ma esiste anche l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 (Esclusioni)

Non rientra nell'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (pertanto non sono rifiuti):

...

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

...

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Utilizzo in cantiere: a quali condizioni?

Terre e rocce da scavo non sono rifiuti e possono essere riutilizzate nello stesso cantiere dal quale provengono purché:

- non siano contaminate;
- vengano riutilizzate allo stato naturale;
- vengano riutilizzate nello stesso cantiere nel quale sono state scavate.

## RIUTILIZZO FUORI DAL CANTIERE

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
www.ancebrescia.it

### Come si è evoluta la normativa:

dal	al	normativa di riferimento	
29/04/2006	05/10/2012	Art. 186 D.Lgs. 152/2006	
06/10/2012	21/06/2013	D.M. 161/2012	
22/06/2013	30/06/2013	esenti VIA/AIA	Art.184bis D.Lgs. 152/2006
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
<b>(D.L. 69/2013)</b>			
26/06/2013	20/08/2013	esenti VIA/AIA <6.000 mc	Art.186 del D.Lgs. 152/2006
		esenti VIA/AIA >6.000 mc	Art.184bis del D.Lgs. 152/2006
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
<b>L. 71/13 (conv. D.L. 43/13)</b>			
21/08/2013		esenti VIA/AIA	<b>Nuova procedura ex art.41bis</b>
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
<b>L. 98/13 (conv. D.L. 69/13)</b>			

### **Art. 41 bis - Rapporti con la disciplina previgente**

I piani di utilizzo redatti ai sensi del DM 161/12 possono essere portati a termine, così come quelli redatti ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs, 152/06 e per i quali il DM 161/12 aveva previsto l'eventuale adeguamento a scelta del proponente/esecutore.

Altrettanto dicasi per i "piani scavo" redatti e approvati ai sensi dell'art. 186 nel periodo intercorso tra il 26 giugno e il 20 agosto 2013.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**LE SEMPLIFICAZIONI DEL "41bis"**

### OPERE SOGGETTE A VIA/AIA

D.Lgs. 152/06, art. 184-bis  
(modificato dal D.L. 69/2013)

2-bis. Il decreto ... 10/8/12, n.161, ...  
si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

### OPERE NON SOGGETTE A VIA/AIA

D.L. 69/2013, art. 41-bis  
Ulteriori disposizioni in materia di  
terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7 del D.Lgs.152/2006, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/12, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06, e successive modificazioni, se il produttore dimostra ...

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del T.U. di cui al DPR 28/12/2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito (*eventuale*) e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2 (ARPA e Comune/i), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.

A tal fine il **trasporto** di tali materiali è accompagnato, **qualora previsto**, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

*(Significa che le disposizioni di cui sopra si applicano agli scavi non soggetti a VIA o ad AIA anche sopra i 6.000 mc, superando in tal modo il limite posto dal richiamo all'art.266, comma 7).*

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

*(Viene abrogata la norma che aveva consentito l'applicazione dell'art.186 per i cantieri fino a 6.000 mc, non soggetti a VIA o ad AIA, nel periodo 26/6/2013 - 20/8/2013).*

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

**I MATERIALI DA SCAVO**

7. L'articolo 1 del ... decreto ... 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel **definire** al comma 1, lettera b), **i materiali da scavo** integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **D.M. 161/2012 - Art. 1. Definizioni**

b. «**materiali da scavo**»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

**I materiali da scavo possono contenere**, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:

- calcestruzzo
- bentonite
- polivinilcloruro (PVC)
- vetroresina
- miscele cementizie
- additivi per scavo meccanizzato ...

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

### **Operazioni di normale pratica industriale**

Elenco esemplificativo, non tassativo (D.M. 161/12)

- la **selezione granulometrica** del materiale da scavo;
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;
- la **stabilizzazione** a calce, a cemento o altra forma [...];
- la **stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche [...] e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la **riduzione** della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici.

normale pratica industriale e di cantiere ...

## COMUNICAZIONE ALL'ARPA

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Al fine di agevolare le imprese associate, ANCE Lombardia, partendo dal modello predisposto dall'ARPA Lombardia, ha messo a disposizione, oltre che al modello per l'attestazione della sussistenza dei requisiti, anche la modulistica relativa alla comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all'ARPA e un modello per la comunicazione di avvenuto utilizzo dei materiali da scavo che le imprese devono obbligatoriamente trasmettere al termine dei lavori.

- a) ANCE Lombardia - modulo comunicazione requisiti
- b) ANCE Lombardia - modulo variazione requisiti
- c) ANCE Lombardia - modulo avvenuto utilizzo

**ANCE** | LOMBARDIA

La dichiarazione all'ARPA dovrà essere effettuata **prima dell'inizio dei lavori di scavo**.

Trattandosi di una comunicazione **non sarà necessario attendere** da parte dell'ARPA un **atto di approvazione**.

Attenzione a tenere conto di eventuali indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi nei quali talvolta viene richiesta la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali da scavo e del fatto che l'ARPA potrebbe richiedere integrazioni o modifiche.

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

ARPA	PEC
BERGAMO	dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
BRESCIA	dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
COMO	dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
CREMONA	dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
LECCO	dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
LODI	dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it
MANTOVA	dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
MILANO	dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
MONZA e BRIANZA	dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
PAVIA	dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
SONDRIO	dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it
VARESE	dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

	Art. 41 bis	DM 161/12
Soggetti	Proponente o produttore	Proponente
Destinatari delle comunicazioni	ARPA	Autorità competente
Individuazione delle modalità di riutilizzo	Attestate con dichiarazione sostitutiva inviata all'ARPA	Attestata e comprovata nel P.d.U. (entro 90 giorni)
Durata massima del deposito	1 anno (*)	Definita da P.d.U.
Tempi per il riutilizzo	1 anno (*)	Definita da P.d.U.
Modifiche al progetto		
	Destinatari Comune	Autorità che autorizza l'opera
	Tempistica 30 giorni	Autorizzazione entro 90 giorni (Art.8)
Analisi	Libere	Fissate dal DM (All.2 e4)
Possibili utilizzi	In base alla destinazione urbanistica	In base alla destinazione urbanistica
Trattamenti consentiti	Normale pratica industriale	Normale pratica industriale (All.3)
Trasporto	Come per le merci (DDT/Scheda trasporto)	Fissate dal DM (All.6)
Avvenuto utilizzo (comunicazione/dichiarazione)	Produttore	Esecutore e utilizzatore (All.7)

(\*) salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Collegio Costruttori - Ance Brescia  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

## I MODELLI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE

a) [ANCE Lombardia - modulo comunicazione requisiti](#)

b) [ANCE Lombardia - modulo variazione requisiti](#)

c) [ANCE Lombardia - modulo avvenuto utilizzo](#)

[ARPA Lombardia](#)

**Grazie per l'attenzione**

**Enrico Massardi**

Tel. 030 399133 mail - [info@ancebrescia.it](mailto:info@ancebrescia.it) - [www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)



COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  
DI BRESCIA E PROVINCIA

**ANCE** BRESCIA

**ANCE** BRESCIA

**Collegio Costruttori - Ance Brescia**  
[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)